NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SOCIETA' E SPORTIVI PROFESSIONISTI

Art. 16

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalita' e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'eta' degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le societa'.

Versione in vigore dal 11 aprile 1981, non più in vigore dal 21 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 91
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-rapporti-tra-societa-e-sportivi-professionisti/art-16-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it